



# COMUNE DI CANTOIRA

## CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Della Chiesa 28, C.A.P. 10070 Cantoira  
Tel. (0123) 58.56.01 – Fax (0123) 58.50.16  
C. F. 83002890016

ORDINANZA N. 34/2023

### IL SINDACO

**PREMESSO CHE** il territorio comunale è interessato annualmente da un numero rilevante di manifestazioni pubbliche che rivestono un interesse sovracomunale, con conseguente afflusso rilevante di persone;

**RILEVATO CHE** in tali occasioni avviene generalmente un incremento del consumo di bevande alcoliche e analcoliche contenute in recipienti di vetro con, talvolta, conseguente abbandono indiscriminato di bottiglie vuote e/o la presenza di vetri infranti sulla sede stradale e negli spazi verdi pubblici;

**RITENUTO CHE** tale deprecabile condotta, associata all'affollamento delle aree ove si svolgono gli eventi, oltre a rappresentare un rischio per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana - particolarmente per le fasce più deboli quali bambini e anziani - costituisce pregiudizio per il decoro urbano e accresce la possibilità di atti illeciti contro la persona e il patrimonio pubblico e privato;

**ATTESA** la volontà dell'Amministrazione Comunale di assicurare una fruizione del territorio consapevole e decorosa, in grado di garantire condizioni di sicurezza ai numerosi turisti e cittadini che partecipano e/o assistono a tali eventi;

**VISTA** la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 7 giugno 2017 con la quale il capo della Polizia, a seguito dei gravi fatti avvenuti nel capoluogo piemontese durante un evento sportivo, ha segnalato l'opportunità di adottare, in occasione di manifestazioni pubbliche di libero accesso, provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in contenitori di vetro e lattine potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità;

**RITENUTO PERTANTO** necessario emanare un provvedimento a carattere temporaneo e circoscrivibile ad un periodo ben definito, da ritenersi contingibile e urgente al fine di contrastare i concreti rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, vietando, in occasione di particolari manifestazioni pubbliche:

- la vendita e/o somministrazione per asporto di bevande contenute in contenitori di vetro, anche dispensate da distributori automatici;
- il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro;

**RICHIAMATO** il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 (*Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*);

**VISTO** l'articolo 54, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**RICHIAMATO** l'articolo 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, che stabilisce gli importi minimo e massimo per le sanzioni elevate ai sensi di regolamenti e ordinanze comunali;

#### **VISTI:**

- la legge 24 novembre 1982, n.689 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

# ORDINA

Per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e per le motivazioni indicate in premessa:

► durante lo svolgimento delle seguenti manifestazioni, previste per l'anno in corso:

- a) **EVENTI DI QUALSIASI GENERE** svolti all'interno e nelle immediate adiacenze del salone polifunzionale Loc Trambiè e Salone delle Feste;
- b) **INTRATTENIMENTI** di qualsiasi tipologia organizzati all'esterno degli esercizi pubblici dagli stessi titolari/conduuttori;
- c) **FESTE E SAGRE DI BORGATA/FRAZIONE** (esclusivamente nelle aree coinvolte da ogni evento e per tutta la durata temporale degli stessi);

**SONO VIETATE:**

- **la somministrazione, la vendita per asporto, la detenzione o la cessione a qualsiasi titolo** da parte di esercizi pubblici, esercizi di vicinato (comprese le medie strutture di vendita), attività artigianali di vendita di alimentari di produzione propria, titolari di autorizzazione per il commercio ambulante e autorizzazione temporanea alla somministrazione, **di bevande in recipienti di vetro**, anche ove erogate da distributori automatici (i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura ed adempimento necessario ad impedirne l'erogazione).
- **il consumo in luogo pubblico di bevande contenute in recipienti di vetro.**

**SONO CONSENTITE:**

- a. **la commercializzazione, la detenzione ed il consumo di bevande in contenitori di carta, plastica leggera o materiale equipollente** (es. tetrapack);
- b. **la somministrazione di bevande in contenitori di vetro o in lattina di alluminio ai soli avventori seduti al tavolo all'interno degli esercizi pubblici.**

► Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune e sino al 31/12/2024:

**nell'intero territorio comunale E' FATTO DIVIETO** a chiunque di **introdurre bottiglie o contenitori di vetro per il consumo di bevande all'interno di piazze, strade, parchi gioco, spazi verdi e, comunque, in ogni spazio pubblico all'aperto di libero accesso. Tale disposizione non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno degli esercizi pubblici di somministrazione, esercizi di vicinato (e medie strutture di vendita), attività artigianali di vendita di alimentari di produzione propria, ovvero nelle aree esterne di pertinenza dell'attività (es. dehors) legittimamente autorizzate dal Comune per l'occupazione di suolo pubblico.**

I contenuti della presente Ordinanza potranno essere richiamati e reiterati con successivi analoghi provvedimenti in occasione di ulteriori manifestazioni che implicino una cospicua affluenza di pubblico.

## DISPONE

Che in tali casi tutti gli esercizi di somministrazione e di vendita sopra citati espongano in modo ben visibile il cartello di avviso recante l'informativa per l'utenza dei divieti espressi con il presente provvedimento.

Fatta salva l'azione penale (art. 650 CP), l'inottemperanza all'osservanza del presente provvedimento è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a 5000,00, ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D.lgs. 267/2000.

Le Forze dell'Ordine sono incaricate di vigilare sull'esecuzione del presente provvedimento.

Avverso la presente Ordinanza sono ammessi alternativamente ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/71.

La presente Ordinanza verrà trasmessa, per opportuna conoscenza al Comando Stazione Carabinieri di Chialamberto;

Il presente atto verrà altresì pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e trasmesso alle associazioni ed esercizi pubblici/di vicinato cittadini.

Cantoira, li 16 DIC. 2023



IL SINDACO  
VIVENZA Franca